



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DPE016

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: COMUNE DI MONTEREALE (AQ) – “Intervento di Somma Urgenza (L.R. 17/1974) per evento franoso in Frazione Marana - Strada Marana/Cabbia al km. 1,5 circa - Direzione Cabbia”. Importo Complessivo Finanziamento €= 150.000,00 =
Approvazione Schema Convenzione-Accordo tra le Parti tra il Servizio Genio Civile L'Aquila ed il Comune di Montereale (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE la L.R. n. 2/2026 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026- 2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026)” e la L.R. n. 3/2026 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n° 17 del 30 maggio 1974 recante “*Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali*” e s.m.i.;

VISTO l'art. 4 della L.R. 17/1974, nel testo in vigore, che stabilisce che le iniziative finanziate dalla Regione ma realizzati da altri Enti devono essere regolate da apposite *convenzioni*;

VISTO il D.lgs. 36/2023 ed il Decreto Correttivo n. 209/2024;

CONSIDERATO che:

- con nota datata 04.03.2026, prot. n. 3581-2026, acquisita al protocollo regionale in pari data, n. 0088874/26, successivamente integrata con documentazione trasmessa il 17.04.2026, acquisita in pari data, n. 0156310/26, il Responsabile dell'Area Servizi e Manutenzioni del Comune di Montereale ha segnalato la necessità di eseguire un intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/1974 sulla *Strada Marana/Cabbia al km. 1,5 circa Direzione Cabbia* in Località Marana, interessata da una frana causata dalle recenti intense precipitazioni atmosferiche;

- nella detta richiesta è stato evidenziato che le prime operazioni svolte sono state indirizzate a perseguire almeno la riapertura al traffico veicolare con l'istituzione del senso unico alternato ed alla manutenzione del tratto viario procedendo con il ripristino dei fossi di guardia mediante la rimozione dei detriti e sedimenti e la risagomatura delle sezioni al fine di evitare fenomeni di ruscellamento superficiale sulla sede stradale e la sagomatura delle cunette stradali per il corretto deflusso delle acque meteoriche oltre al posizionamento delle barriere di protezione provvisorie (new jersey) sul lato valle;

- è stato precisato, altresì, che le dette operazioni non hanno permesso la riapertura della strada e le successive violente precipitazioni piovose hanno ulteriormente aggravato la situazione di pericolo tale da innescare nuovi fenomeni erosivi e di instabilità di versante;

- per quanto sopra espresso, visto che la situazione in essere non assicura condizioni minime di sicurezza per il transito veicolare e rende necessario eseguire un intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza del tratto stradale di che trattasi, il Comune di Montereale, in considerazione della circostanza che non dispone delle risorse finanziarie necessarie per far fronte autonomamente alla sistemazione dell'infrastruttura viaria, ha richiesto allo scrivente Servizio Genio Civile L'Aquila un finanziamento ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17/1974 nel testo in vigore, per l'esecuzione dei necessari lavori di somma urgenza;

DATO ATTO che, tra la documentazione inoltrata dall'Ente Comunale, vi è il *Verbale di Somma Urgenza* redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, datato 02 marzo 2026, predisposto a seguito del sopralluogo effettuato sulla zona di che trattasi, nel quale, tra l'altro, si riporta che è necessario intervenire al fine della messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale, collegamento essenziale tra le due località di Cabbia e

Marana, e per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità mediante opere riguardanti la sistemazione della scarpata con realizzazione di micropali e ogni altra opera ritenuta idonea a eliminare o ridurre il rischio;

VISTO il sopra menzionato *Verbale di Somma Urgenza* redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Servizi e Manutenzione del Comune di Montereale (Aq), ing. Luigina Scarsella, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs n. 36/2023, datato 02.03.2026, predisposto a seguito dell'apposito sopralluogo effettuato;

VISTO il Quadro Economico concernente il previsto intervento, nel quale era stato stimato inizialmente il costo complessivo dell'intervento in € 199.625,00;

VISTO il contenuto dell'art. dell'art. 140 del D.Lgs n. 36/2023 nel testo in vigore;

PRESO ATTO che il dissesto è stato causato, oltre che dalle condizioni intrinseche del versante, anche dalle importanti precipitazioni atmosferiche che hanno colpito la zona nei primi giorni del mese di gennaio e nel marzo del corrente anno,

CONSIDERATO che:

- i tecnici dello scrivente Servizio hanno eseguito il 25 marzo u.s. un sopralluogo sulla zona oggetto di segnalazione per verificare l'effettivo stato dei luoghi;
- durante predetto sopralluogo è emersa sostanzialmente la veridicità delle dichiarazioni riportate nel sopra citato Verbale di Somma Urgenza ed in particolar modo l'esistenza di una frana, dichiarata causata dalle copiose recenti precipitazioni atmosferiche, che ha determinato il parziale crollo della sede stradale per una lunghezza di circa 25 metri e una scarpata stimata di circa 15 m;
- è stato, inoltre, riscontrato lo scivolamento di materiale terroso e detritico a valle del piano viabile, la parziale erosione della scarpata di valle con perdita di sostegno del margine destro; la situazione in essere ha comportato l'interdizione totale al traffico veicolare per motivi di sicurezza;
- è stato accertato, pertanto, che vi sono i presupposti per l'applicabilità della L.R. n. 17/1974, così come modificata dalla L.R. n. 36/2020, anche al fine di fronteggiare possibili estensioni del movimento franoso in atto;

CONSIDERATO che:

- l'attuale assetto funzionale ed organizzativo dell'Amministrazione Regionale riserva ai Servizi del Genio Civile, in qualità di uffici tecnici periferici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, la competenza idraulica ed idrogeologica sulle aste fluviali di rilievo regionale (vedasi Allegato "A", L.R. n. 36 del 03.11.2015), nonché le competenze in merito all'applicabilità degli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali di cui alla L.R. 30.05.1974, n. 17, così come modificata dalla L.R. n. 36 del 07.12.2020;

- ai sensi dell'art. 19, comma 21, della L.R. 81/1998 tutti i lavori o le attività su fiumi, su torrenti, su versanti instabili o in erosione inerenti la conservazione o la messa in sicurezza di un ponte o di una strada pubblica o di un qualsiasi altro pubblico servizio, anche se da realizzarsi al di fuori delle aree di proprietà del soggetto titolare del bene, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada o del pubblico servizio;

VISTA la documentazione inoltrata dal Comune menzionato ed in particolare il Verbale di Somma Urgenza all'interno del quale, tra l'altro, è ricompreso il Quadro Economico nel quale era stato inizialmente stimato il costo complessivo dell'intervento in €. 199.625,00;

VISTO che il Sindaco ed Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Montereale hanno dichiarato l'indisponibilità di risorse economiche proprie per l'esecuzione dei dovuti interventi;

VISTO il contenuto della L.R. n. 17/74 nel testo attualmente in vigore, così come modificata dalla L.R. n. 36/2020;

VISTO che l'art. 140 del D.Lgs 36/2023 statuisce che in circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, il soggetto che si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000,00 e compila entro dieci giorni una perizia giustificativa della spesa;

VISTO che l'art. 1-bis, punto d), della L.R. 17/1974, così come modificata dalla L.R. n. 36/2020 stabilisce che i lavori sono ammessi fino all'importo di € 200.000,00;

CONSIDERATO che, per quanto sopra espresso:

- con nota Prot. n. 0159285/26 del 21/04/2026 la scrivente Struttura ha proposto, ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. 30 maggio 1974 n. 17, così come modificato dalla L.R. 7 dicembre 2020 n. 36, al competente Servizio Difesa del Suolo la concessione del finanziamento di €. 199.625,00 così come richiesto dal Comune di Montereale (Aq) per la realizzazione del citato intervento finalizzato al consolidamento e alla messa in sicurezza del tratto stradale di che trattasi;

- successivamente con nota Prot. n. 0241908/26 del 12/06/2026 lo scrivente Servizio ha comunicato al suddetto Servizio Difesa del Suolo che il Comune di Montereale ha inviato con nota acquisita al Protocollo

Regionale il 5 giugno u.s. n. RA/0231632/26, relativamente all'iniziativa in argomento, un nuovo Quadro Economico, così come rimodulato, dal quale si evince che la spesa complessiva da sostenere per i lavori previsti ammonta ad **€. 150.000,00**;

- con nota Prot. n. 0244759/26 del 16/06/2026 il competente Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato l'intervento di che trattasi, contenuto nel limite di spesa complessivo di **€. 150.000,00** sul capitolo 152108.3/C/2026 del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento in Concessione al Comune di Montereale (AQ) la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO che l'art. 4 della L.R. 17/1974, nel testo in vigore, stabilisce che le iniziative finanziate dalla Regione ma realizzate da altri Enti devono essere regolate da apposite Convenzioni;

CONSIDERATO che, per quanto sopra rappresentato, è necessario regolamentare i rapporti per la realizzazione dell'intervento in oggetto evidenziato tra il Servizio Genio Civile L'Aquila ed il Comune di Montereale (AQ), mediante la sottoscrizione di apposita *Convenzione Accordo tra le Parti*;

VISTO lo Schema di *Convenzione Accordo tra le Parti* con la quale sono regolamentati i rapporti per la gestione dell'intervento di che trattasi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che la predetta *Convenzione* stabilisce che il Servizio Genio Civile L'Aquila provvederà ad impegnare la spesa nel limite massimo della somma autorizzata di **€ 150.000,00**;

DATO ATTO che nella predetta nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0244759/26 del 16/06/2026, si specifica che l'impegno di spesa di **€. 150.000,00** dovrà essere disposto sul capitolo di spesa n. 152108.3/C/2026;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello *Schema Convenzione – Accordo tra le Parti* sopra citato, al fine di disciplinare le modalità procedurali ed attuative nel Comune di Montereale (Aq) riguardanti l' **“Intervento di Somma Urgenza (L.R. 17/1974) per evento franoso in Frazione Marana - Strada Marana/Cabbia al km. 1,5 circa - Direzione Cabbia”**;

DATO ATTO che, pertanto, come sopra rappresentato, la copertura finanziaria degli oneri conseguenti al presente atto è assicurata dalle risorse stanziare sul capitolo di spesa n. 152108.3/C/2026;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i. che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva finanziata, pari ad **€. 150.000,00** è stata autorizzata con la nota del competente Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0244759/26 del 16/06/2026 sul capitolo di spesa n. 152108.3/C/2026 relativamente al corrente esercizio finanziario;
2. **DI APPROVARE** lo Schema di *Convenzione Accordo tra le Parti* che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI NOTIFICARE** il presente Atto a tutti i soggetti interessati;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente Atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. .

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Luca IAGNEMMA)
Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)